

Prot. Num. 0102121/1

Roma, 01_02_2012

Preg. mo Sen. Paolo Scarpa Bonazza Buora

Presidente Commissione agricoltura
e produzione agroalimentare del Senato

**Oggetto: Memoria relativa alla riunione del 31 gennaio 2012 presso la Commissione
Agricoltura del Senato**

La Confederazione Italiana della Vite e del Vino – Unione Italiana Vini – esaminata la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla definizione, designazione, presentazione, etichettatura e protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vinicoli aromatizzati [COM(2011) 530 – 2011/0231 (COD)] esprime, in ordine al contenuto della stessa, una valutazione positiva.

Tuttavia, ritiene di fare presente a codesta Commissione quanto segue:

Indicazione della provenienza (articolo 6)

E' opportuno che, ai fini di una migliore informazione del consumatore, la Commissione valuti l'opportunità di prevedere l'indicazione, in etichetta, dell'origine del vino base.

Vini aromatizzati a Indicazione Geografica (IG)

Livello di protezione internazionale (articolo 21)

A fine di evitare dubbi e incertezze che potrebbero verificarsi in sede attuazione del provvedimento, si ritiene opportuno sia specificato il livello di protezione internazionale cui godranno i vini aromatizzati con indicazione geografica. Infatti, gli accordi TRIPS prevedono due livelli di protezione per le indicazioni geografiche:

una protezione base per tutti prodotti agroalimentari e

una protezione “addizionale” per i vini e le bevande spiritose.

Il Barolo chinato (articolo 27)

Inoltre, l’elenco dei vini aromatizzati a indicazione geografica, previsto dall’allegato II del regolamento 1601/91, attualmente in vigore e che disciplina i vini aromatizzati, non fa riferimento al “Barolo chinato”, che pure appartiene a questa tipologia di prodotti.

Sarebbe opportuno inserire questa indicazione geografica, riconosciuta con DM del MIPAAF del 28 settembre 2010, nell’allegato sopra citato, prima dell’approvazione del nuovo regolamento.

Si rileva che tale allegato sarà successivamente recepito integralmente nel nuovo provvedimento.

Diversamente, l’iter burocratico prevista dalla proposta di regolamento per il riconoscimento delle indicazioni geografiche, è alquanto complicata e comporterà un dispendio di “energie” che non troverebbero giustificazione, poiché il “Barolo chinato” è un prodotto tradizionale e già codificato dalla normativa nazionale .

Competenze delegate alla Commissione (articolo 35)

L'articolo 35 della proposta di regolamento prevede una delega a durata indeterminata alla Commissione nel determinare aspetti di rilevante importanza e disciplinati nei precedenti articoli 29 a 31. Al riguardo, si ritiene che l'esercizio delle deleghe previste sia limitato ad esempio, a 5 anni.

Cordialità.

Il Segretario Generale
(Paolo Castelletti)

